



**DECRETO DI DECADENZA DELL'AGGIUDICATARIO INADEMPIENTE  
(ART. 587 C.P.C.)**

Il giudice dell'esecuzione dott. Alberto Cappellini,

letta l'istanza avanzata dal delegato alle vendite e rilevato che  
aggiudicatario del lotto unico, non ha provveduto a versare il saldo prezzo nel  
termine concesso;

vista l'istanza di rimessione in termini proposta dall'aggiudicatario in data fatta  
pervenire attraverso il PD;

visto quanto disposto nella Circolare in materia di questo Ufficio del 24.1.2024 (reperibile sul sito  
istituzionale del Tribunale) e tenuto conto della giurisprudenza di legittimità ivi richiamata;

ritenuto che la richiesta di rimessione in termini non possa essere accolta giacché la stessa è  
genericamente formulata, facendo riferimento a non meglio precisate

in ragione delle quali controllante  
al 100% l'aggiudicatario, non sarebbe riuscito a trasferire i fondi nelle tempistiche previste;  
neanche, in particolare, è rappresentato una ragione specifica per la quale tali non  
fossero a monte del tutto imprevedibili, come richiesto dall'art. 153, comma secondo, c.p.c.;

rilevato, poi, come in ogni caso le asserzioni dell'istante non appaiono confortate da alcuna  
documentazione, di talché è radicalmente carente la prova dell'impossibilità sopravvenuta di  
adempiere in termini per causa non imputabile all'istante;

**p.q.m.**

visti e applicati gli artt. 153, comma secondo, e 587 c.p.c.;

**RIGETTA** l'istanza di rimessione in termini di cui in premessa;

**DICHIARA** la decadenza dell'aggiudicatario in  
ordine al lotto unico e, per l'effetto, dispone che venga incamerata da parte della procedura  
esecutiva la cauzione dal medesimo versata, a titolo di multa;

**DISPONE** che il delegato provveda ad effettuare un nuovo tentativo di vendita del lotto unico, alle  
stesse condizioni di cui al precedente bando di vendita, e, in caso di esito negativo di questo, a  
proseguire a nuovi tentativi con prezzo ribassato tra il 10% e il 20% rispetto all'ultima base d'asta;






**PROROGA** l'incarico al delegato sino al 31.12.2025;



**INVITA** il delegato, in sede di eventuale successiva aggiudicazione del bene a prezzo inferiore rispetto a quello offerto dall'aggiudicatario decaduto, a proporre apposita istanza al G.E. nella quale si richieda la pronuncia del decreto di condanna al pagamento della differenza, ai sensi dell'art. 177 disp. att. c.p.c., nonché si quantifichi tale differenza che l'aggiudicatario inadempiente dovrà essere condannato a pagare (indicando espressamente il prezzo offerto dall'aggiudicatario decaduto, la cauzione confiscata e il prezzo definitivo a cui è avvenuta la vendita).



Ferma l'udienza di rinvio già precedentemente individuata.

Si comunichi.

Spoletto, 18 settembre 2024

Il giudice dell'esecuzione

*Alberto Cappellini*

